

# Samte-Irpinambiente, il caso passa dal Tar al tribunale

All'origine della disputa il conguaglio da 600mila euro per i conferimenti nel 2014

**Domenico Zampelli**

Si sposta dalle aule del Tar Campania a quelle del tribunale ordinario il contenzioso da 600mila euro che vede contrapposte da un lato Irpinambiente e dall'altro Provincia di Benevento e Samte. Ed è il secondo trasferimento, dopo quello dettato dalla diversa competenza territoriale dal tribunale amministrativo di Salerno a quello di Napoli.

La vicenda nasce due anni fa. A gennaio e febbraio del 2014, a causa della necessità di effettuare lavori urgenti di manutenzione straordinaria all'impianto Stir (Stabilimento di selezione e tritovagliatura del rifiuto indifferenziato) di Pianodardine, Irpi-

ambiente conferiva 6.790 tonnellate di rifiuti presso lo Stir di Casalduni, gestito appunto dalla Samte. Le parti si accordavano sulla tariffa da applicare, quantificata in 120 euro a tonnellata, Iva compresa, con pagamento delle fatture a 30 giorni. Successivamente, nel giugno 2014 l'assemblea dei soci della Samte deliberava di stabilire in 199 euro oltre Iva come per legge, l'importo del «costo definitivo di conferimento» per l'anno 2014, per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato smaltito presso l'impianto di Casalduni. E la Provincia di Benevento recepiva il verbale di assemblea della Samte confermando formalmente l'importo di 199 euro oltre Iva. Su tali basi Samte trasmetteva ad Irpinambiente la delibera provinciale, precisando che il nuovo costo decorreva dal primo gennaio 2014 e richiedendo pertanto il pagamento di 671.770 euro a titolo di adeguamento



**Lo Stir** L'impianto di Casalduni finito al centro della querelle

---

**Le tariffe**  
Furono aumentate a contratto già in corso: ecco perché il «ritocco» viene contestato

---

tariffario per l'anno 2014. Una richiesta impugnata da Irpinambiente, secondo cui l'accordo stipulato fra le parti resterebbe insensibile rispetto all'adeguamento della tariffa.

Ma a questo punto la Provincia di Benevento ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sul rilievo secondo cui la vertenza atterrebbe all'entità del corrispettivo dovuto in esecuzione di un rapporto contrattuale sorto liberamente tra le parti, la cui cognizione sarebbe devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria. Sul punto anche Irpinambiente ha sostanzialmente convenuto. E della stessa opinione è stata anche la quinta sezione di palazzo de Londres. Secondo il collegio (presidente Pierluigi Russo, consigliere Carlo Buonauro e primo referendario Gabriella Caprini) l'espressione «azione di gestione dei rifiuti» va logicamente intesa «nel

senso che l'attività della pubblica amministrazione deve essere preordinata alla organizzazione o alla erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, con esclusione delle controversie in cui vengano in rilievo questioni meramente patrimoniali nascenti da un rapporto obbligatorio di natura negoziale - come nel caso di specie - che rientrano dunque nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Di talché - si legge ancora nella sentenza - la giurisdizione del giudice amministrativo va esclusa ogniqualvolta la controversia afferisca all'an o al quantum della pretesa patrimoniale, atteso che in tal caso la fattispecie, di tipo meramente privatistico, esula dall'esercizio di un potere autoritativo». Ne è conseguita l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario. Una battaglia per il momento senza vinti né vincitori: la complessità delle questioni trattate ha infatti comportato anche la compensazione delle spese di giudizio.